


L'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per le microimprese e le procedure standardizzate

M. Granchi, R. Bozzo

INTRODUZIONE

A maggio di quest'anno è stato prorogato al 31 dicembre 2012 l'obbligo di effettuare la valutazione documentata dei rischi per le imprese sotto i 10 dipendenti. Col 2013, quindi, la possibilità dell'autodichiarazione in merito alla valutazione dei rischi diventerà inapplicabile. Il D.Lgs. 81/2008 ha infatti tra i suoi obiettivi l'abbandono della pratica dell'autodichiarazione, introdotta con l'ex Decreto 626, e l'introduzione quindi dell'obbligo di valutazione documentata per tutte le aziende, anche per le cosiddette microaziende. Il D.Lgs. 81/2008 però poneva questo obbligo come correlato alla possibilità di usufruire di procedure standardizzate per la redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi "semplificato". Al momento però non vi sono procedure standardizzate approvate, il che crea molta confusione su quello che succederà entro il gennaio 2013, considerando che risulterà obbligatorio per le microimprese redigere sì il DVR, ma solo secondo le sud-



dette procedure standardizzate. Con il presente articolo analizzeremo i nuovi obblighi, le relative problematiche applicative e le bozze non ufficiali di procedure che circolano in rete dall'inizio di questo anno.

LA FINE DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

Il D.Lgs. 81/2008, all'Articolo 28 "Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi",

fornisce la possibilità al Datore di Lavoro delle imprese fino a dieci dipendenti di effettuare la valutazione dei rischi aziendali in autocertificazione. Questa metodologia, introdotta dal Decreto 626 e mantenuta, a scadenza, dal Testo Unico, consente quindi di effettuare una valutazione dei rischi non documentata, senza cioè redigere il DVR.

In questo modo il Datore di Lavoro è comunque obbligato a mettere in atto tutte le misure preventive e protettive e tutti gli obblighi di legge, formalizzando poi l'intero processo con un'autocertificazione.

Questa possibilità offerta dalla normativa italiana rende sì meno gravoso l'onere per il Datore di Lavoro, consentendo di non aggiornare e seguire l'evoluzione di un documento che sarebbe comunque corposo, nonostante le esigue dimensioni dell'azienda, ma crea numerose problematiche in caso, ad esempio, di una visita ispettiva. Molte microimprese, infatti, hanno scelto da sempre di documentare la valutazione dei rischi nel DVR:

ma dimostrare le scelte fatte in merito a dispositivi di prevenzione e protezione, giusto per citare un aspetto, senza un supporto documentale, potrebbe risultare abbastanza complesso e facilmente contestabile. Il Testo Unico indica quindi come data ultima per la validità dell'autocertificazione il 30 giugno 2012, data dopo la quale le microimprese avrebbero dovuto obbligatoriamente dotarsi di un DVR, redatto seguendo le procedure standardizzate di cui all'Articolo 6, comma 8, lettera f) dello stesso Testo.

IL NUOVO OBBLIGO

L'idea del Testo Unico è quella di fornire alle piccole imprese degli strumenti semplici e flessibili per aiutare il Datore di Lavoro a compilare il DVR, ma anche avere tutti gli spunti necessari per eseguire la Valutazione dei Rischi. L'idea delle procedure standardizzate è di fatto una bella opportunità per aiutare i Datori di Lavoro delle aziende più piccole e guidarli nella completa valutazione della situazione aziendale, rendendo fruibili anche gli obblighi più difficilmente interpretabili. Si creerebbero così anche documenti facilmente leggibili da parte degli organi ispettivi, che potrebbero così concentrarsi unicamente sui contenuti.

La stesura delle procedure standardizzate però resta, nella parte iniziale del 2012, ancora in fase embrionale e il Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57 sposta la validità dell'autocertificazione fino al 31 dicembre 2012. Le proce-

dure non sono pronte e, inoltre, le aziende hanno bisogno di tempo per potersi adeguare a quanto sarà contenuto nelle stesse.

Questa opportunità rischia di creare invece un grande caos poiché dalla data in cui l'autocertificazione non sarà più valida "i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate": al momento però circolano unicamente delle bozze di procedure e quindi si rischia che per il 2013 le aziende non siano pronte con la redazione del DVR così come richiesto dal Testo Unico.

LE PROCEDURE STANDARDIZZATE

Al momento è possibile visionare le procedure standardizzate, approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro: è questa la fase in cui il processo di approvazione delle stesse si è al momento interrotto. Le procedure definitive quindi potranno differire da quanto finora noto, ma sicuramente la struttura di base è quella fino adesso pervenuta. Le procedure sono organizzate in un unico documento che riassume e spiega le modalità di valutazione dei rischi. Nella prima parte del documento si procede a fornire una spiegazione su come effettuare la valutazione e come compilare i tre Moduli contenuti nella seconda parte, che andranno a formare il vero e proprio DVR standardizzato. La procedura specifica giusta-

mente il campo di applicazione, citando quanto indicato nel Testo Unico: la procedura "si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.), ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art. 29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7)".

La procedura prevede uno schema di valutazione dei rischi diviso in quattro passaggi, schematizzati in tre moduli, forniti in allegato alla stessa; i tre moduli compilati e firmati fungeranno da DVR. Vediamo di seguito il contenuto dei moduli e quindi le fasi della valutazione dei rischi.

Modulo 1: Descrizione generale dell'azienda Lavorazioni aziendali e mansioni

Questa prima parte serve da introduzione al documento; in copertina sono, infatti, presenti gli spazi per le firme di Datore di Lavoro, Medico Competente, RSPP e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, allo scopo di attestare la data certa del documento.

Il Modulo continua poi con la richiesta dei dati identificativi dell'azienda e dei nominativi delle figure aziendali che fanno parte del sistema di prevenzione e protezione, compresi gli addetti formati per primo soccorso e antincendio. La seconda parte del Modulo richiede invece di scomporre le lavorazioni aziendali in attività/mansioni; per ognuna è necessario descrivere le fasi di svolgimento dell'attività e elencare le attrezzature di la-

voro e le sostanze impiegate per lo svolgimento.

Modulo 2: Individuazione dei pericoli presenti in azienda

Questa parte consta di un'estesa ed interessante tabella, la quale riporta, suddivisi per famiglie, un elenco di tutti i possibili pericoli a cui possono essere esposti degli addetti, citando per ogni pericolo più esempi di criticità e incidenti correlati allo stesso. Per ogni pericolo, inoltre, viene riportato un elenco di riferimenti legislativi, molto utile e completo: i riferimenti sono sia relativi a specifici Titoli e Allegati del Testo Unico nonché ad altre leggi che regolano quella specifica materia.

Per la compilazione di questo Modulo il Datore di Lavoro dovrà scorrere la tabella, segnando quali pericoli sono presenti nella propria azienda, o possono esserlo in condizioni anomale o di emergenza, indicando anche per ogni pericolo quale può essere la criticità ad esso correlata.

Questa parte sembra molto ben strutturata e utile per suggerire al Datore di Lavoro molte situazioni critiche che si possono presentare in svariate attività, situazioni magari con elevato potenziale di rischio che in passato potrebbero non essere state analizzate in modo corretto.

Modulo 3: Valutazione dei rischi, Misure di Prevenzione e Protezione Attuate Programma di miglioramento

Anche questo Modulo consta di un tabella, in questo caso



però vuota e da compilare tutta ad opera dell'azienda.

Per ogni pericolo e criticità individuata nel Modulo 2 dovrà essere compilata almeno una riga di questa tabella, indicando: reparto, attività e mansione a cui si riferisce il pericolo, descrizione del pericolo stesso, misure protettive e preventive finora messe in atto per gestire il rischio conseguente. Una parte importante da segnalare riguarda le valutazioni dei rischi specifici. La procedura semplificata stabilisce, infatti, giustamente, che per tutti quei rischi rilevati dal Datore di Lavoro per i quali il Testo Unico stesso, direttamente o indirettamente, propone una metodologia di valutazione/misurazione dedicata è compito del Datore di Lavoro impiegare quella metodologia di valutazione e non unicamente compilare i Moduli proposti nella procedura. Valutazioni che, quindi, devono essere intraprese in caso di rilevazione di un possibile rischio sono, per esempio: valutazione strumentale del rumore, valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni, del rischio chimico, del pericolo di esplosione, dello stress lavoro-correlato, della movimentazione manuale dei carichi, ecc.

Nella seconda parte della tabella bisognerà invece stabilire il piano di miglioramento: per ogni pericolo sarà neces-

sario indicare attività di miglioramento per diminuire il rischio, chi è il responsabile dell'attuazione di questa attività, qual è la scadenza. Il concetto è appunto quello del miglioramento continuo proposto dallo stesso Testo Unico, che chiede al Datore di Lavoro di adeguarsi alle disposizioni di legge e in più di progettare nel tempo il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei propri addetti.

CONCLUSIONI

L'intento del legislatore di creare procedure semplificate è sicuramente la strada corretta per permettere a tutti di poter comprendere cosa comporta la gestione del rischio nelle proprie aziende. A quanto visto dalle bozze di procedure presenti questo intento sembra perseguito in modo corretto e completo, con un approccio sì semplificato, ma che non lascia molto spazio al Datore di Lavoro in merito a interpretazioni "leggere" di quanto richiesto o peggio ad omissioni.

Resta il fatto che al momento le parti che devono completare quanto di buono istituito dal Testo Unico stentano a venire alla luce. Tutto ciò causa ritardi e fraintendimenti, creando confusione in merito ad argomenti che dovrebbero invece chiarificare e fungere da opportunità per avvicinare sempre più il mondo del lavoro alla corretta concezione di salute e sicurezza.

*Massimo Granchi,
Riccardo Bozzo
mtm consulting S.r.l.*